

REGOLAMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DECADENZA

Articolo 1 Ambito di applicazione.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai casi di seguito rappresentati per i quali si verifichi la necessità di sospendere l'emissione ovvero di riconfermare o meno il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 2 Casi per i quali si prevede la sospensione delle dichiarazioni di decadenza.

Ferme restando le norme previste dall'art.30, comma 1, lettere a) b) c) d) e) f) g) h) della legge regionale 8 agosto 2001 n.24 nonché quanto stabilito dall'art.6, comma 5 bis della legge regionale 3 giugno 2003 n.10, si considerano ai fini della sospensione del provvedimento di decadenza le seguenti situazioni:

1. abbandono motivato dell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi da parte di anziani con previsione di rientro nel proprio alloggio al momento del riacquisto della propria autonomia;
2. morosità nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi dovuta a gravi situazioni personali o familiari, nel caso in cui esista la possibilità di sanarla attraverso un piano finanziario di recupero del credito;
3. riacquisto del requisito relativo all'attività lavorativa previsto per i cittadini extracomunitari;
4. inadempienza dell'obbligo di produrre le informazioni e documentazioni dovute per l'accertamento del reddito e degli altri requisiti per la permanenza a causa di gravi situazioni personali, di salute o familiari che hanno determinato l'inadempienza medesima.
5. superamento dei limiti di reddito e dei valori di patrimonio immobiliare previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 3 Termini di sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza.

Per le situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 del precedente art.2 la sospensione dell'emissione del provvedimento di decadenza ha la durata massima di un anno.

Il dirigente competente per materia definisce il periodo della sospensione sulla base della documentazione acquisita nel corso del procedimento.

Per la situazione di cui al punto 3 del precedente articolo 2 il provvedimento di sospensione dell'emissione della dichiarazione di decadenza perde efficacia dal momento dell'emissione del provvedimento di espulsione da parte delle autorità competenti a norma

dell'art. 27 della legge 189 del 2002 o ad altro termine previsto dalla normativa vigente al momento dell'emissione del provvedimento di decadenza.

Art.4 Canone

Nei casi di sospensione del provvedimento di decadenza il canone applicato sarà quello indicato dalla delibera regionale n.395 del 30 luglio 2002 e sue eventuali, successive modificazioni.

Art. 5 Casi per i quali si prevede la non riconferma o la riconferma delle dichiarazioni di decadenza

Su istanza motivata e documentata dell'interessato, in presenza di eventuale riacquisto dei requisiti prescritti per la permanenza nell'ERP, ovvero di rimozione dei fattori straordinari che hanno determinato l'avvio della procedura di decadenza, si considerano ai fini della non riconferma o della riconferma del provvedimento di decadenza le situazioni che hanno dato luogo alla sospensione di cui al precedente art. 2.